

**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI**

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

**FOGLI INFORMATIVI**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa**

Sede Legale: 20841 Carate Brianza (MB) - Via Cusani, 6

Tel. 0362 9401 - Fax 0362 903634

Cod. Fiscale 01309550158 - Partita IVA 00708550967

email [info@caratebrianza.bcc.it](mailto:info@caratebrianza.bcc.it) - sito internet [www.bcccarate.it](http://www.bcccarate.it)

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 217 - Codice ABI: 08440-0

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A172639

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti

Iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158

Capitale Sociale al 31/12/2011 - € 3.051.665,80

Riserva Legale al 31/12/2011 - € 211.338.867,83

**CHE COS'È IL CONTO CORRENTE**

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca [www.bcccarate.it](http://www.bcccarate.it).

Con l'operazione di affidamento in conto corrente con pegno la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).

Con la garanzia di pegno - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI**

Titolo VI (art. 115-128) Testo Unico Bancario

**FOGLI INFORMATIVI**
**QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO**

IPOTESI		
Esempio 1: Importo 1.500,00 EURO - tasso debitore nominale annuo 13,00% - commissione per la messa a disposizione del fido 2,00 %		<b>TAEG 15,44 %</b>
Esempio 2: Importo 1.500,00 EURO - tasso debitore nominale annuo 13,00% - no commissione per la messa a disposizione del fido		<b>TAEG 13,00 %</b>

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a due ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [www.bcccarate.it](http://www.bcccarate.it).

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo di **34,20 Euro** per persone fisiche con giacenza superiore ai 5,000,00 Euro e **100,00 Euro** per persone giuridiche, obbligatoria per legge

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	15,00% Si veda il foglio informativo del relativo contratto
		Commissione fido accordato	Max 0,50% per trimestre
	<b>Sconfinamenti extra-fido</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	15,60% Si veda il foglio informativo del relativo contratto
		Altre spese : commissione di istruttoria veloce	Fino a 100 euro: Zero Fino a 500 euro: 30 euro Fino a 3.000 euro: 50 euro Fino a 10.000 euro: 75 euro Oltre 10.000 euro: 100 euro
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	20,00%
	<b>Sconfinamenti in assenza di fido</b>	Altre spese: commissione di istruttoria veloce	Fino a 100 euro: Zero Fino a 500 euro: 30 euro Fino a 3.000 euro: 50 euro Fino a 10.000 euro: 75 euro Oltre 10.000 euro: 100 euro
<b>CAPITALIZZAZIONE</b>	Periodicità		Trimestrale
	<b>UTILIZZI IN C/C FRONTEGGIATI DA PORTAFOGLIO SBF</b>		
		Tasso debitore nominale annuo	Tasso debitore effettivo annuo
	per utilizzo nei limiti del fido accordato	9,25%	9,30 %

**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI**

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

**FOGLI INFORMATIVI**

<b>MASSIMI</b>	per utilizzo oltre i limiti del fido accordato	9,25%	9,30 %	
	<b>CAPITALIZZAZIONE</b>	periodicità di calcolo degli interessi gli interessi sono liquidati con periodicità trimestrale e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni).		
<b>COMMISSIONI E SPESE MASSIME</b>	commissione fido accordato	Max 0,50 % per trimestre		
	produzione ed invio comunicazioni periodiche	€ 1,65		
	produzione ed invio altre comunicazioni	€ 1,65		
	Recupero costo orario operatore per ricerca documenti	<b>TEMPO IMPIEGATO PER LA RICERCA</b>	<b>TARIFFA PREVISTA</b>	
		Entro 30 minuti	20,00 Euro	
		Da 31 minuti a 60 minuti	30,00 Euro	
		Da 61 minuti a 90 minuti	45,00 Euro	
		Da 91 minuti a 120 minuti	60,00 Euro	
		Oltre 2 ore	30,00 Euro per ora	
	giorni banca	- effetti su piazza min 3 lav - effetti fuori piazza max 20 lav		
per incasso	Massimo Euro 5,00			
per insoluto	Effetti protestati/insoluti Commissione del 1.50 % Con un minimo di Eur 2,60 Ed un massimo di Eur 7,75 Diritto fisso per effetto Eur 4,75			
per richiamo e/o ritiro su altra banca	€ 10,00			
Spesa per singola distinta	€ 2,00			
<b>VALUTE</b>	all'estinzione dell'anticipazione			

**SCADENZE MASSIME ACCETTATE MESI 6**

**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI**

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

**FOGLI INFORMATIVI**

<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b>			
Si riportano i costi <b>orientativi</b> dell'anticipo PTF riferiti ad ipotesi esemplificative di operatività. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. La formula di calcolo del TAEG su base annua è la seguente:			
$\text{TAEG} = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$			
Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido accordato di 1.500,00 euro, utilizzato mediante presentazione di un'unica fattura. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla scadenza dell'anticipazione.			
<b>Esempio 1</b> Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato: 1.500,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,75.%	Interessi su 30 giorni: 9,55 euro
	Utilizzato: 1.500,00 euro	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi su 30 giorni: 7,50 euro
	Durata dell'anticipazione: 30 giorni	Altre spese/commissioni: 4,00 eur	
			<b>TAEG = 10,17.%</b>
<b>Esempio 3</b> Il contratto non prevede l'applicazione né della commissione per la messa a disposizione dei fondi né della commissione di massimo scoperto	Accordato: 1.500,00. euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,75.%	Interessi su 30 giorni: 9,55 euro
	Utilizzato: 1500,00 euro		
	Durata dell'anticipazione: 30 giorni	Altre spese/commissioni: 4,00 euro	
<b>TAEG= 8,03%</b>			
			<b>TAEG = 8,03%</b>

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 08/1996), relativo agli sconfinamenti in assenza di fido, assimilabile alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bcccarate.it](http://www.bcccarate.it)).

**RECESSO E RECLAMI**
**Recesso dal Contratto**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

**Reclami, ricorsi e mediazione**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Cusani 6 – 20841 Carate Brianza MB) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (90 se il reclamo ha come oggetto servizi ed attività di investimento).

**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI**

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

**FOGLI INFORMATIVI**

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**LEGENDA**

Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Commissione per passaggio a debito	Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare .
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese produzione ed invio estratto conto	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione allo sconfinamento in assenza di fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI**

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

**FOGLI INFORMATIVI**

<b>Valute sui prelievi</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valute sui versamenti</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.